



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE**

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 26.11.1998
L'approvazione del suddetto Regolamento comporta l'abrogazione del Regolamento precedente, approvato con deliberazione Consiliare n. 38 del 28.04.1994 e successive modificazioni ed integrazioni
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.04.2003
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 10.06.2003
- Modificato allegato con deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 03.02.2006
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27.02.2006

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 - DEFINIZIONI.....	3
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 3 – IL FUNZIONARIO ADDETTO AL CANONE.....	4
TITOLO II : OCCUPAZIONI E CONCESSIONI.....	4
ART. 4 – OCCUPAZIONI IN GENERE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	4
CAPO 2^ - LA CONCESSIONE.....	5
ART. 5 – RICHIESTA DI OCCUPAZIONE.....	5
ART. 6 – ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA.....	6
ART. 7 – CONTENUTO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE.....	6
ART. 8 – DURATA E TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE.....	7
ART. 9 – RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE.....	7
ART. 10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	8
ART. 11 – MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	8
ART. 12 – DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE.....	8
ART. 13 – OCCUPAZIONI ABUSIVE.....	9
TITOLO III: CANONE DI CONCESSIONE.....	9
CAPO 1^ - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE.....	9
ART. 14 – ISTITUZIONE E OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE.....	9
ART. 15 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE.....	11
ART. 16 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E COMMISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA.....	11
ART. 17 – SOGGETTO PASSIVO.....	12
TITOLO IV: RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO.....	12
ART. 18 – MODALITA' DI VERSAMENTO.....	12
ART. 19 – RISCOSSIONE COATTIVA.....	13
ART. 20 - RIMBORSI.....	13
ART. 21 – SANZIONI E CONTENZIOSO.....	13
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	14
ART. 22 – DISPOSIZIONI FINALI.....	14
ART. 23 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	14
ALLEGATO A.....	15
ART. 1 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI.....	15
ART. 2 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE.....	15
ART. 3 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER PARTICOLARI OCCUPAZIONI.....	16

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:
 - per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - per "concessione", l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
 - per "Funzionario Responsabile" il dipendente così come definito nell'art. 5 - comma 1 - del Regolamento generale delle entrate comunali non tributarie;
 - per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
 - per "Regolamento", il presente Regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
 - per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;
 - per "passo carrabile" sia i manufatti costituiti da listoni di pietra o altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso di veicoli alla proprietà privata sia gli accessi a raso con richiesta di cartello per divieto di sosta.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definite nell'art. 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, la misura, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

ART. 3 – IL FUNZIONARIO ADDETTO AL CANONE

1. Il Funzionario dell'Ufficio Comunale competente è il Responsabile della gestione del canone.
2. Il Funzionario Comunale svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o diniego);
 - b) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;
 - c) sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
 - d) forma i ruoli esecutivi provvedendo alla relativa procedura;
 - e) in caso di gestione del canone affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nell'atto di affidamento;
 - f) compie ogni altra attività comunque disposta dalla Legge e dai Regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.
3. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi responsabile della gestione medesima è l'affidatario al quale competono le funzioni di cui al comma 2 lettere b), c), d) e f).

Titolo II : OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Capo 1^ - OCCUPAZIONI

ART. 4 – OCCUPAZIONI IN GENERE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di Legge e di Regolamento.
2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti, e quelle realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana anche se concessi con atto avente durata annuale o superiore.
Si considerano "ricorrenti" le occupazioni le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono.

3. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del precedente comma, possono essere giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.
4. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'art. 27 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato Decreto.
5. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonchè agli usi ed alle consuetudini locali in materia.
6. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione e ad eventuali specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
7. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del Regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'art. 5 - comma 6.

Capo 2[^] - LA CONCESSIONE

ART. 5 – RICHIESTA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'art. 4, deve presentare apposita domanda al competente Ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione.
2. La domanda va redatta in carta legale, su apposito modulo predisposto dal Comune. Comunque, essa deve contenere, a pena di nullità:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonchè le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - c) l'ubicazione esatta e la superficie di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare;
 - d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità d'uso dell'area;
 - e) l'inizio, la fine, la frequenza della occupazione;
 - f) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario;
 - g) l'impegno al pagamento dei canoni annuali futuri, nel caso di concessioni permanenti;
 - h) l'impegno al ripristino immediato, dopo l'occupazione, in caso di danni al manto stradale e ad altri beni pubblici;
 - i) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

3. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.
4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
5. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente Ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
6. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita da Regolamento di Polizia Urbana e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico merci, nonchè per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

ART. 6 – ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA

1. La domanda di occupazione è assegnata al Funzionario Responsabile del relativo servizio, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonchè l'estetica e il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati.
2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

ART. 7 – CONTENUTO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Funzionario Responsabile rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 5;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
 - e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art. 10;
 - f) la facoltà di adeguare l'entità del canone, ai sensi del successivo art. 15.
3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del Concessionario.
- 4. Abrogato.**
5. Il canone per le concessioni permanenti decorre dal 1^o giorno del mese di occupazione.

ART. 8 – DURATA E TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE

1. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal Funzionario Responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.
2. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.
3. E' richiesto nuovo atto di concessione nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio commerciale per le occupazioni di spazio pubblico, anche con insegna commerciale inalterata.
4. Non è richiesto nuovo atto di concessione nei casi di trasferimento di proprietà di un immobile munito di passo carraio, fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità.

ART. 9 – RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il mancato pagamento del canone già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.
3. Il Concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
4. Il Concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga. In caso di rilascio della predetta proroga il Concessionario è tenuto a ritirare l'atto presso l'Ufficio Comunale competente previa esibizione della ricevuta dell'avvenuto pagamento.

5. In caso di disdetta anticipata della concessione, il Concessionario ha l'obbligo di darne comunicazione preventiva all'Ufficio competente. La disdetta volontaria, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

ART. 10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del Concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi, per effetto dell'occupazione, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
2. Il Concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine della occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - d) di versare il canone alle scadenze fissate.

ART. 11 – MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Funzionario Responsabile, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità`.
4. Alla restituzione provvede il medesimo Funzionario competente che ha revocato la concessione.
5. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

ART. 12 – DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Sono causa di decadenza della concessione:

- a) il mancato versamento, nei termini stabiliti, del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
 - b) l'uso improprio o diverso dell'occupazione, rispetto a quello previsto nell'atto di concessione.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del Concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del Concessionario.
 3. La decadenza e l'estinzione, dichiarata dal Funzionario competente in corso d'anno, non comportano la restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, nè esonerano dal pagamento di quello ancora dovuto.

ART. 13 – OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.
2. Sono, altresì considerate abusive;
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine della scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
3. In caso di occupazione abusiva, il Corpo di Polizia Municipale, previo verbale di contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonchè la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti un termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. Di detto verbale verrà data comunicazione al Funzionario Responsabile per gli eventuali adempimenti di competenza.
4. Resta comunque a carico dell'occupante ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
5. Alle occupazioni abusive sono applicate le sanzioni stabilite all'art. 21 del presente Regolamento.

Titolo III: CANONE DI CONCESSIONE

Capo 1[^] -ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

ART. 14 – ISTITUZIONE E OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE

1. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il Regolamento, sono quelle di seguito elencate:

FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI PERMANENTI

SUOLO PUBBLICO

- a) Edicole, chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni o servizi al dettaglio;
- b) Aree mercatali;
- c) Esposizione di merce all'esterno di negozi;
- d) Ponteggi, attrezzature e materiali necessari per l'effettuazione di lavori edili e simili;
- e) Distributori di tabacchi e simili, anche se sospesi;
- f) Tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi;
- g) Passi carrabili;

SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO

- h) Condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio di erogazione di pubblici servizi e per le attività strumentali ai servizi medesimi;

FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE

SUOLO PUBBLICO

- i) Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici;
 - l) Esposizione di merce all'esterno di negozi;
 - m) Ponteggi, attrezzature e materiali necessari per l'effettuazione di lavori edili e simili;
 - n) Spettacoli viaggianti;
 - o) Tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi;
 - p) Edicole, chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni o servizi al dettaglio.
2. E` assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei tempi di Legge.
 3. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.
 4. Sono esenti dal canone di concessione:
 - a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
 - b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, culturali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, con esclusione degli spazi utilizzati da soggetti che svolgono attività economiche;
 - c) le occupazioni temporanee realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
 - d) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS - di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
 - e) le occupazioni di cui all' art. 5 - comma 6;

- f) le occupazioni con passi carrabili di accesso ai terreni, eccedenti il primo, al servizio dei singoli fondi agricoli, che risultino utilizzati soltanto in particolari occasioni collegate alla coltivazione nel fondo di determinate colture.

ART. 15 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è determinato sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) durata della occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al tipo di attività esercitata dal Concessionario, nonchè al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico.
2. Le tariffe, di cui all'allegato al presente Regolamento, possono essere aggiornate annualmente prima dell'approvazione del Bilancio di previsione con apposito atto della Giunta Comunale. In mancanza di tale atto si intendono confermate le tariffe in vigore.

ART. 16 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E COMMISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in tre categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità del traffico pedonale e veicolare come da apposito atto deliberativo.
2. Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare per eccesso o difetto. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.
3. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
4. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
5. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.
6. Le occupazioni di superficie inferiore al metro quadrato o lineare non sono soggette al pagamento del relativo canone.

7. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile è quella risultante dall'atto di autorizzazione, con esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricoveri di mezzi e persone.
8. La superficie delle occupazioni con passi carrabili, come definiti nell'art. 1, è determinata sulla base della loro larghezza per la profondità convenzionale di un metro.

ART. 17 – SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Titolo IV: RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

ART. 18 – MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il concessionario prima di iniziare l'occupazione è tenuto a ritirare l'atto presso l'Ufficio Comunale competente previa esibizione della ricevuta dell'avvenuto pagamento.
2. Per le occupazioni permanenti il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
3. Le variazioni nella occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento relativo dal 1^o giorno del mese della variazione, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.
4. Per le occupazioni "ricorrenti", di cui all'art. 4 – comma 2 – lettera b), il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare, entro comunque il termine stabilito al comma 2.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate posticipate (con scadenza al 31.03, 30.06, 30/09 e 31.12) qualora l'ammontare del canone sia superiore ad € 516,46.
6. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune intestato a "Comune di Anzola dell'Emilia – versamento Canone (annuale o temporaneo) Occupazione Spazi Aree Pubbliche – COSAP". In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, il versamento del canone va effettuato direttamente al Concessionario del servizio.

ART. 19 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente con la procedura e con le modalità indicate nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali non tributarie.
2. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

ART. 20 - RIMBORSI

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il Funzionario di cui all'art. 3. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del Codice Civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

ART. 21 – SANZIONI E CONTENZIOSO

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, Sezioni I e II della Legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta eccezione per quanto stabilito nei successivi commi.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1. rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.
3. Sono parimenti punite con la sanzione di cui al comma 1. le occupazioni regolarmente autorizzate ma realizzate in assenza del titolo legittimante.
4. Le occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 13 determinano per il contravventore, a seguito di atto di irrogazione del Funzionario addetto al canone, l'obbligo di corrispondere un'indennità pari a due volte l'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate. A tal fine si considerano permanenti unicamente le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile. Qualora dal verbale di contestazione non risulti la decorrenza dell'occupazione abusive, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1^o gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.
6. Nel caso di mancato o ritardato versamento del canone nei termini, il contravventore è tenuto a corrispondere:

- a) un'indennità pari al 15% del canone dovuto, per i versamenti effettuati entro i 30 giorni dalla data di scadenza;
 - b) un'indennità pari al 30% del canone dovuto, per i versamenti effettuati oltre il 30° giorno dalla data di scadenza.
7. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 1034 del 1971.
8. Le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono riservate alla giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1 lett. b), del D.L. 203/2005, convertito in Legge n. 248/2005.

Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 22 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applica la normativa vigente in materia.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

ART. 23 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. L'accertamento e la riscossione della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP -, i cui presupposti si sono verificati anteriormente al 1° gennaio 1999, continuano ad essere gestiti anche successivamente a tale data.
2. Il canone dovuto per le occupazioni permanenti, che alla data del 1° gennaio 1999 risultano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente come da art. 63, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prendendo a base il numero degli utenti alla data medesima.
3. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

ALLEGATO A

ART. 1 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. La tariffa ordinaria per le occupazioni permanenti è così determinata per metro quadrato o metro lineare:
 - € 30,68 per la 1^a categoria;
 - € 23,01 per la 2^a categoria (riduzione del 25%);
 - € 15,34 per la 3^a categoria (riduzione del 50%).
2. Ai fini della valutazione economica per la specifica attività esercitata dal titolare, per le occupazioni di cui all'art. 14, comma 1, lettere a) - c) - e) - f), la tariffa ordinaria di cui al precedente comma 1, sempre con riguardo alla categoria della strada, è maggiorata del 10%.
3. La tariffa di cui al comma 1 è ridotta del 50% per le occupazioni con passi carrabili di cui all'art. 14, comma 1, lettera g).
4. Per le occupazioni di cui all'art. 14, comma 1, lettera h), realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da Aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, salvo diverse disposizioni contrattuali, si applica la tariffa minima prevista nel presente Regolamento, per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta del 90%.

In sede di prima applicazione il canone è determinato forfettariamente in € 0,645 per utente; tale importo viene rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dal Comune per la medesima area concessa, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.
6. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal Regolamento.

ART. 2 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni temporanee, per ogni giorno di occupazione e per metro quadrato o lineare, è di:
 - € 1,54 per la 1^a categoria;
 - € 1,15 per la 2^a categoria (riduzione del 25%);
 - € 0,77 per la 3^a categoria (riduzione del 50%).

2. La tariffa ordinaria di cui al precedente comma 1, sempre con riguardo alla categoria della strada, è ridotta del 50% per le occupazioni con ponteggi, attrezzature e materiali necessari per l'effettuazione di lavori edili e simili.
3. In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle tre categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa, applicata alle diverse tipologie di occupazione, viene così graduata:
 - a) fino a 14 giorni (tariffa intera);
 - b) oltre i 14 giorni (riduzione del 50%);
 - c) oltre i 29 giorni (ulteriore riduzione del 50%).
4. Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, e all'art. 9, comma 4, per le occupazioni temporanee il versamento del canone deve essere comunque effettuato entro il termine di scadenza della concessione.
5. Eventuali proroghe su concessioni temporanee già rilasciate non danno diritto al concessionario delle eventuali riduzioni di cui al precedente comma 3, derivanti dal cumulo delle durate indicate sugli atti di concessione.
6. Le misure di tariffa non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,12 al mq..

ART. 3 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER PARTICOLARI OCCUPAZIONI

1. Per le occupazioni temporanee effettuate ai sensi del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114, Titolo X, la tariffa ordinaria di cui al precedente art. 2, comma 1, è modificata come segue:
 - a) riduzione dell'80% per le occupazioni effettuate in occasione ai mercati secondo la definizione di cui all'art. 27, comma 1, lettera d) del predetto Decreto;
 - b) riduzione del 50% per le occupazioni effettuate in occasione di fiere secondo la definizione di cui all'art. 27, comma 1, lettera e) del medesimo Decreto.
2. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria di cui al precedente art. 2, comma 1, è ridotta dell'80%.
Inoltre le superfici occupate sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq..